

Associazione Murialdo

STATUTO

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

- art.1** E' costituita l'**ASSOCIAZIONE MURIALDO**, associazione di volontariato senza scopo di lucro. Si configura come ONLUS in conformità alla legge.
- art.2** Si dà atto che l'Associazione Murialdo è nata per iniziativa della Congregazione di San Giuseppe, fondata da San Leonardo Murialdo -al cui Carisma spirituale e apostolico si ispira- e da un gruppo di laici. I rapporti tra l'Associazione e la Congregazione di cui sopra saranno regolati da appositi accordi.
- art.3** La sede sociale dell'Associazione è in 01100 VITERBO, Via Murialdo 51.
- art.4** L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPI E STRUTTURE DI REALIZZAZIONE

- art.5** L'Associazione, nello spirito del Carisma del Murialdo, intende svolgere la propria attività nel settore dell'assistenza sociale con finalità di solidarietà e precisamente:
- va incontro soprattutto alle domande dei minori in stato di necessità e abbandono;
 - fa opera di prevenzione ai disagi sociali dei minori;
 - promuove tra i soci lo spirito di collaborazione e di condivisione nell'ambito dell'attività e delle finalità sociali.

Lo stile dell'Associazione è quello *«dell'accoglienza e della condivisione dei minori e con i minori»*: tale stile è espressione della consapevolezza che solo il sentirsi amati rende capaci di amare.

- art.6** Per rispondere a tali domande, l'Associazione:
- ricerca cause e fattori d'emarginazione;
 - definisce diagnosi e linee operative d'intervento attente allo sviluppo globale della persona, assicurando la crescita nei valori umani, sociali e religiosi, e sostenendo la formazione professionale;
 - al minore, che ne ha bisogno, offre un ambiente a dimensione familiare in linea con le leggi vigenti; assicura vitto, alloggio e tutela; lo accompagna attraverso la scuola dell'obbligo fino ad un autonomo inserimento nel mondo del lavoro; mantiene rapporti con la famiglia e con gli enti pubblici interessati; lo inserisce nelle strutture ricreative e socializzanti operanti nell'ambiente, nella comunità parrocchiale o nel territorio;
 - offre strutture di sostegno scolastico e diurno a minori a rischio;
 - assume iniziative socio-culturali e ricreative miranti a prevenire qualsiasi forma di devianza nei minori;
 - crea situazioni di studio e riflessione sui problemi del minore e della famiglia;
 - diffonde la cultura dell'accoglienza e promuove forme diverse di volontariato e collaborazione;
 - promuove occasioni di formazione e crescita per i soci e per chi opera nelle diverse realtà educative, in particolare la conoscenza del Carisma Spirituale e apostolico di San Leonardo Murialdo;
 - esplica attività formative e divulgative con gli studenti, nelle scuole di ogni ordine e grado;

- j. svolge attività di aggiornamento e formazione del personale direttivo docente e non docente nelle scuole di ogni ordine e grado.

art.7 Per realizzare tali finalità, l'Associazione attua o promuove un insieme organico di infrastrutture:

- a. centri di prima accoglienza per minori bisognosi di un ambiente preparato a rispondere alle esigenze immediate ed a definire l'intervento educativo appropriato;
- b. nuclei familiari appartenenti all'Associazione stessa disponibili all'accoglienza;
- c. nuclei di tipo familiare costituiti da persone mature, motivate e responsabili e membri dell'Associazione;
- d. infrastrutture di sostegno a gruppi di giovani maggiorenni in vista di una completa autonomia;
- e. domicili autonomi per singoli giovani che si trovino in condizione di bisogno;
- f. altre forme di presenza e di sostegno secondo le esigenze emergenti;
- g. centri sociali diurni che seguano il ragazzo nelle varie situazioni di vita: difficoltà personali e familiari, problemi scolastici e di socializzazione, inserimento lavorativo;
- h. centri di formazione professionale e di lavoro;
- i. strutture ricreative, di incontro e tempo libero;
- j. centro studi sui problemi del minore e dell'emarginazione;
- k. corsi di formazione familiare;
- l. équipe psico-medico-sociale.

SOCI

art.8 Fanno parte dell'Associazione come soci tutte le persone disponibili ad un servizio attinente alle finalità dell'Associazione medesima che, previa domanda al Presidente indicante anche l'ambito della propria disponibilità, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo.

art.9 Collaborano con l'Associazione, pur non essendo soci:

- a. gli obiettori di coscienza in servizio civile che, condividendo lo spirito e le finalità dell'Associazione, dimorano nelle strutture della medesima;
- b. giovani dell'AVS in consonanza con lo spirito dell'Associazione;
- c. collaboratori a tempo determinato e animatori dei vari settori operativi;
- d. dipendenti dell'Associazione che condividono lo spirito della stessa.

art.10 L'ammissione dei soci dipende dal giudizio del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza assoluta sull'accoglimento delle domande e provvede alla iscrizione nel libro dei soci.

art.11 I soci versano annualmente la quota di partecipazione determinata dalla Assemblea. Il mancato pagamento entro la prima Assemblea dell'anno determina la decadenza di diritto dalla qualifica di socio con decorrenza immediata.

PATRIMONIO E GESTIONE

art.12 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote associative;
- b. dai contributi di enti pubblici e privati;
- c. da proventi di attività marginali proprie dell'Associazione;
- d. da donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- e. da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

art.13 L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ORGANI ASSOCIATIVI

art.14 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario;
- e. il Collegio dei revisori dei conti;
- f. il Cassiere.

art.15 L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti.

art.16 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vicepresidente e da tre o cinque membri tendenzialmente rappresentativi delle varie realtà operative in cui si articola l'attività dell'Associazione. Il numero dei consiglieri sarà stabilito dall'assemblea al momento del rinnovo delle cariche associative.

art.17 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri.

art.18 Il Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea dei soci con le modalità dalla stessa determinate.

art.19 Il Segretario ed il Cassiere sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, anche tra persone esterne all'Associazione.

COMPITI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

art.20 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno. Viene convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci. Per la validità della sua costituzione, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere saranno adottate a maggioranza dei voti.

art.21 L'Assemblea:

- a. elegge il Presidente, il Vicepresidente, i Consiglieri ed il Collegio dei revisori dei conti;
- b. decide e verifica le linee programmatiche;
- c. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d. approva eventuali regolamenti interni;
- e. delibera modifiche dello Statuto.

art.22 Il Consiglio Direttivo:

- a. si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di un terzo dei Consiglieri;
- b. per deliberare validamente deve registrare la presenza della metà più uno dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

art.23 I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. ammettere nuovi soci;
- b. realizzare le iniziative dell'Associazione;
- c. assicurare la funzionalità dei vari servizi;

- d. amministrare i beni dell'Associazione;
- e. stipulare accordi, convenzioni e contratti in conformità al presente Statuto;
- f. programmare eventuali sviluppi di accoglienza e di attività;
- g. indire periodici incontri di formazione e di verifica per tutti i soci;
- h. conferire delega ad un suo componente o al Presidente per lo svolgimento di determinate attività;
- i. deliberare l'esclusione dei soci;
- j. predisporre il bilancio annuale;
- k. provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione inerente la gestione dell'Associazione eccettuati i compiti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

art.24 Il Presidente:

- a. rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti giuridici di fronte a terzi;
- b. presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- c. presiede gli atti amministrativi e all'uopo rilascia quietanza di pagamento;
- d. svolge gli adempimenti che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo con mandato speciale e/o generale;
- e. risponde alle esigenze urgenti riferendone quanto prima al Consiglio Direttivo.

art.25 Il Vicepresidente:

- a. adempie i mandati che il Consiglio Direttivo ritiene di affidargli;
- b. sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

art.26 Il Segretario:

- a. svolge mansioni che il Consiglio Direttivo ritiene affidargli;
- b. cura le pratiche di segreteria e redige i verbali dell'Assemblea.

art.27 Il Cassiere tiene la contabilità ordinaria dell'Associazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente statuto.

art.28 I Revisori dei Conti:

- a. eleggono al loro interno il Presidente del Collegio;
- b. controllano la correttezza della gestione economico-patrimoniale dell'Associazione in relazione alle norme di legge e di Statuto;
- c. predispongono una relazione annuale in occasione dell'approvazione del consuntivo e la sottopongono all'Assemblea.

art.29 Le cariche sociali sono gratuite, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

art.30 In caso di cessazione per qualsiasi motivo dell'incarico di un Amministratore (Presidente, Vicepresidente, Consigliere) o di un Revisore dei Conti, si provvederà alla elezione di un nuovo rappresentate alla prima assemblea utile; l'eletto resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

RECESSO E ESCLUSIONE DEI SOCI

art.31 Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta. Il socio che non rispetta gli impegni associativi o dissente dall'orientamento educativo dell'Associazione può essere dichiarato escluso dalla medesima con delibera del Consiglio. Il socio escluso o dimissionario non ha alcun diritto a richiedere quanto dato, a qualsiasi titolo, all'Associazione.

MODIFICHE E SCIoglimento

- art.32** Le modifiche allo Statuto dovranno essere deliberate dell'Assemblea con i voti validi di almeno tre quarti degli iscritti.
- art.33** Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con i voti validi di almeno tre quarti degli iscritti.
- art.34** In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto alla Congregazione di San Giuseppe oppure ad altra associazione avente i medesimi scopi.
- art.35** Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

Dato in Viterbo, 21 febbraio 1999